Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da ASTER – Azienda Sevizi Territoriali Genova S.p.A.

PARTE SPECIALE
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Stato delle revisioni

Nr. Rev.	Descrizione modifiche	Data	Approvazione
0	Creazione parte speciale come documento autonomo del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001	28/06/2023	Consiglio di Amministrazione

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE 3

2. I REATI 3

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI.....5

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 7

5. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 11

6. PROTOCOLLI SPECIFICI.....12

6.1. ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE COERENTE CON I PRINCIPI DELLA NORMA UNI ISO 45001.....13

6.2. ESISTENZA DI UN PIANO DI MIGLIORAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....13

6.3. INDIVIDUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUTE SUL LAVORO.....13

6.4. CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 14

6.5. SISTEMA DI GESTIONE DEL DVR 14

6.6. GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E COLLETTIVA (DPC).....15

6.7. GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRIMO SOCCORSO 15

6.8. GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLE TEMATICHE DI SALUTE E SICUREZZA 16

5.9. GESTIONE DEI RAPPORTI CON IMPRESE APPALTATRICI.....16

5.10. GESTIONE DEI CANTIERI 19

6.11. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE/ISPEZIONE DEGLI ASSET AZIENDALI 19

6.12. VERIFICHE ISPETTIVE ESTERNE (ISPEZIONI DI ASL, INAIL, VIGILI DEL FUOCO) E MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE.....19

6.13. DISPOSIZIONI SULLA RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE ED INVESTIGAZIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI E DEI QUASI INCIDENTI.....20

5.14. SORVEGLIANZA SANITARIA 20

6.15. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DI AUDIT INTERNI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 21

6.16. MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RIUNIONE PERIODICA SULLA SICUREZZA 21

7. FLUSSI INFORMATIVI DIRETTI ALL'ODV IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ...22

1. INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro** richiamati dalla disposizione di cui all'**art. 25-septies** del D. Lgs. 231/2001.

Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, come definiti dal codice penale, articoli 589 e 590, costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, soltanto se commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali individuano nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a ASTER SpA;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di ASTER SpA, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema di igiene e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I REATI

I reati considerati nell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 sono descritti di seguito.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni(1).

4.Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni(2).

5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

In genere i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità della Società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e

protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti nei luoghi in cui si svolge l'attività di ASTER, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 compete al Datore di Lavoro la responsabilità della definizione della politica aziendale riguardante tali materie.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, la Società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il DVR di ASTER individua le aree/attività/mansioni aziendali che possono potenzialmente configurare un rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti e di coloro che accedono ai luoghi di lavoro gestiti dall'azienda. Per ciascuna area/attività sono identificati e valutati i rischi per la salute e sicurezza di coloro che hanno accesso ai luoghi di lavoro di ASTER, i soggetti coinvolti e i "protocolli" di controllo adottati dall'azienda per mitigare i rischi identificati. Il DVR redatto in ottemperanza del D. Lgs. 81/2008 costituisce, pertanto, a tutti gli effetti, parte integrante della presente parte speciale e l'analisi dei rischi prevista all'interno del DVR permette di identificare le attività a rischio-reato anche ai fini del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Oltre alle attività sensibili indicate nel DVR si considerano a rischio anche ai fini del presente modello, le attività riportate nei DUVRI redatti ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008 e le attività descritte nei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatti dalla società in conformità con l'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

In un'ottica più ampia che tenga conto anche degli aspetti di natura organizzativa, gestionale e di controllo ai fini del D.Lgs. 231/2001 si considerano a rischio anche le seguenti attività svolte da ASTER:

- *L'attività stessa di predisposizione ed aggiornamento del DVR, dei DUVRI e dei PSC compresi i processi relativi all'individuazione e valutazione dei rischi per la sicurezza;*
- *le verifiche dei Piani operativi di sicurezza redatti da appaltatori e subappaltaltori;*

- *le scelte aziendali in tema di figure organizzative del "sistema sicurezza" quali, ad esempio, l'individuazione del RSPP, degli ASPP, dei preposti, del medico competente, degli addetti alla gestione delle emergenze, degli RLS, del responsabile dei lavori, del direttore lavori, del CSP e del CSE;*
- *la gestione della formazione ed aggiornamento dei dipendenti (compresi i soggetti di cui al punto precedente) in materia di salute e sicurezza;*
- *la definizione degli investimenti, lo stanziamento delle risorse finanziarie da impiegare per la copertura delle spese e la realizzazione degli investimenti necessari alla prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza;*
- *la gestione delle attività di tipo amministrativo (es. redazione della documentazione ai sensi della normativa vigente), organizzativo (es. svolgimento della riunione periodica, delle prove di evacuazione) e tecnico (es. apposizione della segnaletica) finalizzate ad adempiere alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) ed alla prevenzione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro;*
- *la gestione degli acquisti dei dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, e di tutti i beni e le attrezzatture finalizzati a mitigare i rischi di sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa la loro consegna ai dipendenti e le verifiche periodiche sull'utilizzo degli stessi anche tramite gli audit interni;*
- *la gestione delle attività di manutenzione / ispezione degli asset aziendali;*
- *la gestione della sicurezza nei cantieri stradali temporanei o mobili con riferimento a tutte le attività di natura organizzativa, amministrativa e tecnica che competono ad ASTER in qualità di committente così come previsto dal Titolo IV;.*
- *il monitoraggio da parte dei preposti e dei CSE nei luoghi di lavoro del corretto espletamento di quanto previsto nella documentazione del sistema di gestione, compreso anche le attività eseguite da parte di appaltatori e sub appaltatori;*
- *le disposizioni sulla rilevazione, registrazione ed investigazione degli infortuni, degli incidenti e dei quasi incidenti;*
- *la gestione sorveglianza sanitaria;*
- *lo svolgimento degli audit interni per il rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, anche su appaltatori e sub appaltatori.*
- *Le modalità di gestione di eventuali azioni correttive a fronte di verifiche ispettive esterne (ispezioni ASL, INAIL, Vigili del fuoco).*

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti alla normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, si prevede il pieno e costante impegno da parte di ASTER di rispettare nelle decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i principi e criteri fondamentali previsti nel Codice Etico nel paragrafo "Regole di condotta nei confronti del personale - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", ed i principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) riguardanti:

a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e. la riduzione dei rischi alla fonte;
f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l. il controllo sanitario dei lavoratori;
m. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n. l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; per dirigenti, i preposti; per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
o. le istruzioni adeguate ai lavoratori;

p. la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro dei rappresentanti per la sicurezza;
q. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
r. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
s. l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
t. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tali principi sono utilizzati da ASTER per definire le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori (a tempo indeterminato, determinato, a progetto, con contratto di prestazione coordinata e continuativa ed occasionale) comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** di:

a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
e) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare[1]:

a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
e) le attività di sorveglianza sanitaria;
f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, sia dell'organizzazione che dei fornitori/appaltatori;
h) l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge, oltre all'opportuna verifica tecnico-professionale dei requisiti posseduti dai fornitori/appaltatori in funzione dell'incarico o processo in outsourcing assegnato contrattualmente;
i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate e delle disposizioni contrattuali ove applicabili.

La Società provvede a predisporre:

1. idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);

2. un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;

3. un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

---

[1] Art. 30, comma 1, D.Lgs. 81/2008.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso **obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare

ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;

- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

5. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

La qualifica di **Datore di Lavoro**, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, è attribuita al **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, che ha provveduto alla valutazione dei rischi ed alla nomina degli altri soggetti ai quali la normativa vigente prescrive compiti e mansioni in materia.

Il Datore di Lavoro ha nominato il Direttore Generale quale **delegato,** secondo le prescrizioni dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 nonché dirigente per la sicurezza.

Il datore di lavoro ha nominato il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, individuato in un soggetto dotato delle necessarie conoscenze e competenze tecniche. Sono stati individuati, inoltre, specifici **addetti del servizio di prevenzione e protezione,** uno per ogni divisione aziendale (strade, impianti, aree verdi, uffici e magazzino centrale, logistica).

È stato nominato, inoltre, un **Medico Competente** per l'assolvimento degli obblighi di legge.

Sono stati inoltre eletti i **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** (RLS), conformemente formati e aggiornati.

Le figure sopra indicate sono presenti nell'organigramma della sicurezza.

In merito all'individuazione dei preposti il RSPP deve richiedere con una determinata periodicità ai Responsabili di settore di individuare le persone che, nel proprio settore, rivestono il ruolo di preposto. Quest'ultimo, come previsto dal D.lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lett. e), è la "*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*".

Tale individuazione deve prendere in considerazione la suddivisione dell'azienda in zone operative, al fine di assicurare che tutte le relative zone siano presidiate.

A tutti i soggetti individuati dai Responsabili di settore deve essere svolta la formazione prevista dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 81/01, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

“a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività' del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37”.

Infine, sono stati individuati e appositamente formati gli addetti alle emergenze e al primo soccorso.

6. PROTOCOLLI SPECIFICI

Gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società devono impegnarsi a dare piena applicazione ai protocolli di seguito individuati.

6.1. ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE COERENTE CON I PRINCIPI DELLA NORMA UNI ISO 45001

La Società pur non avendo un sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la norma UNI ISO 45001 informa il suo sistema agli standard minimi ed ai principi previsti in tale norma. Inoltre ASTER ha una certificazione ISO 9001 e all'interno del sistema di gestione per la qualità sono contenute anche una serie di procedure ed istruzioni operative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

6.2. ESISTENZA DI UN PIANO DI MIGLIORAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Società deve assicurare la presenza ed il continuo aggiornamento di un Piano di miglioramento che individua gli interventi da attuare per un potenziamento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, approvato dal Datore di Lavoro che:

- contenga anche una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione;
- sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione.

La Società deve assicurare l'analisi del piano di miglioramento nel corso della riunione periodica sulla sicurezza.

6.3. INDIVIDUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUTE SUL LAVORO

La Società deve assicurare:

- l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
- l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
- l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi.

Il Servizio di prevenzione e protezione usufruisce di un programma informatico che gli consente di avere aggiornamenti tempestivi sulla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di

lavoro. Inoltre, è previsto che l'ufficio legale invii un'informativa mensile a tutti i responsabili aziendali circa le novità normative verificatesi.

6.4. CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

A norma degli artt. 18, comma 1, lett. s) e art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti nella Società devono essere consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda.

6.5. SISTEMA DI GESTIONE DEL DVR

Come previsto dall'art. 17 del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi. L'elaborazione di quest'ultimo deve essere effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi previsti dall'art. 41 del D.lgs. 81/08, e previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La valutazione dei rischi deve avere ad oggetto quanto previsto dall'art. 28 del D.lgs. 81/08 e deve essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 81/08, nonché dalle altre disposizioni normative vigenti.

Deve essere assicurata l'attribuzione della data certa al documento, tramite la sottoscrizione del documento da parte dei seguenti soggetti

a. datore di lavoro,
b. responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
c. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
d. medico competente,

ovvero secondo una delle altre modalità previste dalla normativa vigente.

La Società deve assicurare, inoltre:

- la completezza del documento, rispetto alle mansioni, ai rischi insiti nel modello di business dell'organizzazione e agli obblighi normativi (stress da lavoro correlato, incendio, rumore, ecc…);
- la pertinenza del documento, nello specifico la valutazione dei rischi deve essere contestualizzata rispetto ai processi gestionali tipici della società (mansioni-ambienti di lavoro-attrezzature e sostanze utilizzate-rischi);
- l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in occasione di modifiche dei processi aziendali o dell'organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei

lavoratori, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

6.6. GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E COLLETTIVA (DPC)

La Società deve assicurare un'adeguata gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali. In particolare, la Società si è dotata delle procedure operative "*Verifica del prodotto approvvigionato*" e "*Consegna materiale, vestiario e DPI*", nonché dell'istruzione operativa "*Acquisto/scelta nuovo DPI e indumenti di lavoro*". Queste ultime devono essere considerate a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello 231.

La Società deve assicurare:

- che vengano individuati i DPI e i DPC da utilizzare in relazione a ciascuna mansione aziendale, sulla base del rischio a questa associato;
- che i dispositivi di protezione acquistati contengano la marcatura CE. Tale verifica, in particolare, deve essere svolta dagli addetti di magazzino al momento della ricezione del materiale;
- la valutazione dei criteri ambientali minimi (CAM) al momento dell'acquisto dei DPI;
- la verifica dei requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato dei DPI;
- la tracciabilità delle attività di consegna dei DPI. Tale attività viene gestita tramite uno specifico software aziendale attraverso il quale: a) i responsabili di zona effettuano le richieste al magazzino dei DPI necessari per i dipendenti della propria struttura; b) il magazzino assegna, ad ogni DPI consegnato, la matricola del dipendente.

6.7. GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRIMO SOCCORSO

La Società deve assicurare:

- un'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- la presenza di adeguate indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- la definizione delle modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;
- lo svolgimento di periodiche prove di emergenza.

6.8. GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLE TEMATICHE DI SALUTE E SICUREZZA

La Società deve assicurare la programmazione e l'esecuzione del processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, deve essere assicurata:

- l'effettuazione di attività di informazione e formazione di ciascun lavoratore, con particolare riferimento a rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del Medico Competente, istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- la definizione della periodicità dell'erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose) nel rispetto della normativa vigente;
- l'effettuazione di attività di informazione, formazione ed aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e sicurezza (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Primo Soccorso);
- la definizione di un Piano di Formazione annuale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.

Il RSPP è tenuto a comunicare almeno annualmente all'ufficio del personale le esigenze formative necessarie per i lavoratori, al fine di predisporre il piano di formazione. L'ufficio del personale è responsabile della tenuta dello scadenziario formativo, dell'organizzazione dei corsi di formazione e della relativa registrazione.

5.9. GESTIONE DEI RAPPORTI CON IMPRESE APPALTATRICI

La Società deve individuare gli appaltatori secondo le disposizioni normative vigenti (D.lgs. 50/2016) e nel rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali che disciplinano gli appalti.

Tutti gli appaltatori, subappaltatori, fornitori e chiunque abbia rapporti con la Società devono assicurare ad ASTER il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la società opera e pertanto la società non dovrà iniziare o proseguire alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

Nei contratti d'appalto occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni dell'art. 26 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L'incarico ad appaltatori e subappaltatori deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola 231 redatta in conformità con quanto previsto dalla parte speciale del Modello 231.

All'atto dell'individuazione di un appaltatore o anche durante l'esecuzione contrattuale, ASTER S.P.A., può eseguire controlli in materia di salute e sicurezza, mediante acquisizione e analisi delle seguenti evidenze:

- che l'azienda abbia redatto il Documento di Valutazione Rischi (DVR) previsto all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, allegando opportuno estratto relativo all'oggetto dei lavori da eseguire da cui si evinca data certa e firme degli aventi diritto (datore di lavoro, medico competente, R.S.P.P., R.L.S, ecc.);
- che l'azienda si sia avvalsa, nella redazione del DVR, delle "procedure standardizzate" di cui al Decreto Interministeriale del 30.11.2012, allegando opportuno estratto relativo all'oggetto dei lavori da eseguire da cui si evinca data certa e firme degli aventi diritto (datore di lavoro, medico competente, R.S.P.P., R.L.S, ecc….);
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione al personale che sarà impiegato nelle aree di lavoro della Committenza;
- la specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. in merito a macchine, attrezzature e opere provvisionali in genere che si intendono impiegare nel cantiere;
- che l'azienda si sia eventualmente dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01;
- l'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;
- che l'azienda verifichi preventivamente, in caso di subappalto espressamente autorizzato dal committente, l'idoneità tecnico professionale dei suoi subappaltatori con gli stessi criteri applicati nei propri confronti dall'azienda committente dandone a questa opportuna evidenza;
- la corrispondenza al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai propri lavoratori dipendenti;
- il n° di cantieri attivi e il n° di dipendenti mediamente presenti;
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;

- la verifica UNILAV;
- la richiesta di informazioni riguardo ai nominativi delle figure chiave individuate dalla normativa prevenzionale. Di seguito un elenco a titolo di esempio non esaustivo:
    - nominativo del RSPP ed eventuali ASPP;
    - nominativo del Medico Competente;
    - nominativo RLS (oppure RLST);
    - referenti di cantiere;
    - opportune evidenze della formazione degli addetti alle emergenze (primo soccorso, antincendio);
    - attestati inerenti alla formazione/abilitazione/addestramento specifica degli addetti dell'appaltatore che all'interno dei luoghi di lavoro della Committenza impiegheranno specifiche attrezzature e macchinari, eseguiranno lavori in quota, in spazi confinati, su impianti elettrici, ecc…
    - che tutti i soggetti impiegati presso la Committenza sono in possesso d'idoneità specifica alla mansione rilasciata dal Medico Competente;
    - che tutti gli addetti sono riconosciuti tramite tessera di riconoscimento esposto bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto.

Nella documentazione pertinente alla gestione dell'affidamento, ASTER S.P.A. per conto del proprio personale tecnico incaricato, provvedere a definire opportunamente gli oneri della sicurezza atti a gestire le interferenze, necessari a ridurre e/o eliminare i rischi espositivi.

I costi della sicurezza devono essere quantificati in maniera puntuale e dettagliata e non assoggettati a ribasso; la stima deve essere congrua, analitica per voci singole, (quindi non a percentuale od altro sistema forfettaria), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

Per la prevenzione degli infortuni e la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società si dota dei seguenti documenti:

(a) il contratto d'appalto, che deve disciplinare dettagliatamente le modalità di svolgimento dei lavori, le attività e le forniture appaltate;

(b) il relativo DUVRI, quando applicabile.

5.10. GESTIONE DEI CANTIERI

La Società deve assicurare un'adeguata gestione delle attività di cantiere in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare il Titolo IV del D.lgs. 81/08. Inoltre, deve essere assicurata l'applicazione delle disposizioni aziendali previste nelle seguenti istruzioni operative:

- tree-climbing;
- linea guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- linee guida per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- incantieramento stradale.

Le istruzioni operative sopra indicate sono da considerare a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello 231.

6.11. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE/ISPEZIONE DEGLI ASSET AZIENDALI

La Società deve assicurare un'adeguata gestione delle attività di manutenzione/ispezione di impianti, macchine e attrezzature affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare:

- deve essere predisposto un inventario degli asset aziendali con relativa documentazione tecnica associata;
- devono essere definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità di gestione di impianti, macchine e attrezzature, nonché della relativa manutenzione;
- devono essere svolte periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- deve essere assicurata la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo. In particolare, la gestione delle attività di manutenzione di mezzi e attrezzature è in capo al Responsabile logistica, mentre la manutenzione dell'impianto di produzione di bituminoso è di competenza del Responsabile dell'impianto. In entrambi i casi, la pianificazione della manutenzione è gestita tramite uno specifico programma di manutenzione.

6.12. VERIFICHE ISPETTIVE ESTERNE (ISPEZIONI DI ASL, INAIL, VIGILI DEL FUOCO) E MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE

La Società deve assicurare la definizione preventiva, tramite deleghe, procedure, istruzioni, ecc., dei soggetti autorizzati a rendere informazioni agli organi di controllo esterno in caso di ispezioni.

In occasione di ispezioni aventi rilevanza sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro deve essere informata tempestivamente la Direzione aziendale e il RSPP.

Inoltre, il RSPP deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito ad ispezioni che si siano concluse con procedimenti o sanzioni a carico della Società con rilevanza 231 (es. non conformità alla normativa sulla sicurezza riscontrata dall'Ispettorato del lavoro).

Nel caso in cui dall'ispezione emergano azioni da attuare a seguito di prescrizioni deve essere attuato un sistema di monitoraggio per verificare l'effettiva attuazione delle azioni da implementare ed il rispetto dei termini definiti dalla prescrizione medesima.

6.13. DISPOSIZIONI SULLA RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE ED INVESTIGAZIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI E DEI QUASI INCIDENTI

La Società deve assicurare:

- l'individuazione di ruoli e responsabilità nonché le modalità per la rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- l'individuazione di ruoli e responsabilità nonché le modalità per la rilevazione, registrazione e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- la comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al RSPP e all'ufficio risorse umane. Come previsto dall'art. 35 del D.lgs. 81/08, l'andamento degli infortuni deve essere analizzato nel corso della riunione periodica sulla sicurezza.

Relativamente alla gestione degli infortuni la Società ha adottato l'istruzione operativa "Infortuni". Quest'ultima deve essere considerata a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello 231.

5.14. SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Datore di Lavoro deve nominare il Medico Competente, verificando che lo stesso possegga i requisiti ed i titoli di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/08.

Il Datore di Lavoro deve informare il Medico Competente in merito alla natura dei rischi nei luoghi di lavoro e nelle attività svolte da ciascuna mansione, all'organizzazione del lavoro ed alla programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ai processi di lavoro, agli infortuni e "quasi infortuni" verificatisi, alle malattie professionali insorte ed ai provvedimenti adottati dagli Organi di Vigilanza definiti dal D.lgs. 81/08.

Il Medico Competente deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria a norma dell'art. 41 del D.lgs. 81/08.

L'ufficio del personale, sulla base del protocollo sanitario che definisce la periodicità delle visite mediche necessarie per ciascuna mansione aziendale, programma le visite con il Medico competente, assicurando la convocazione dei dipendenti interessati.

Qualora dall'attività di sorveglianza sanitaria emergano prescrizioni da parte del Medico Competente, quest'ultimo deve darne tempestiva comunicazione al RSPP.

La Società ha adottato le istruzioni operative "*Visite mediche*" e "*Cartella sanitaria*". Queste ultime devono essere considerate a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello 231.

6.15. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DI AUDIT INTERNI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

La Società deve assicurare:

- una programmazione delle attività di audit interno;
- un'adeguata competenza del personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
- la registrazione degli audit svolti;
- l'applicazione di azioni correttive nel caso in cui siano rilevati, nel corso degli audit, scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
- la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- la comunicazione dei risultati degli audit alla Direzione aziendale. In particolare, viene svolta una riunione della direzione periodica, almeno con cadenza annuale, finalizzata alla richiesta della riduzione del tasso INAIL, durante la quale vengono analizzati anche i risultati degli audit interni. Inoltre, l'analisi dei rapporti di audit deve essere svolta anche nel corso della riunione periodica sulla sicurezza.

6.16. MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RIUNIONE PERIODICA SULLA SICUREZZA

La riunione periodica sulla sicurezza deve essere svolta con cadenza almeno annuale e secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.lgs. 81/08.

Deve essere assicurata la presenza dei soggetti previsti dalla normativa vigente, e in particolare:

1. il datore di lavoro o un suo rappresentante;
2. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
3. il medico competente;
4. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione devono essere trattati almeno i seguenti argomenti:

a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Al termine della riunione la Società deve assicurare la predisposizione di uno specifico verbale, secondo il format previsto dal sistema di gestione aziendale, sottoscritto da tutti i partecipanti. Inoltre, deve essere assicurata la diffusione del verbale secondo quanto previsto dal sistema di gestione aziendale in materia di comunicazione aziendale.

7. FLUSSI INFORMATIVI DIRETTI ALL'ODV IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il RSPP dovrà trasmettere con frequenza trimestrale all'OdV, i flussi informativi riguardanti:

- gli infortuni che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 (omicidio colposo o lesione colposa grave o gravissima);
- i comportamenti o "pratiche" che a suo avviso non sono conformi a quanto previsto dal sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e che configurano un rischio significativo per l'ente ai fini del d.lgs. 231/2001;
- le criticità significative segnalate dai preposti e dai delegati alla sicurezza;
- i procedimenti sanzionatori o procedimenti giudiziari in materia di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- investimenti significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- interventi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- modifiche organizzative nell'organigramma della sicurezza, riguardanti: RSPP, Preposti alla sicurezza, Deleghe sulla sicurezza, Procure, Altre figure (medico competente, RLS);
- risultati delle verifiche interne aventi per oggetto materie sensibili ai fini dei reati sulla salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 231/2001
- progetti per l'ottenimento di certificazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ISO 45001)
- ispezioni sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro da parte di ASL, ufficio del lavoro, ed altri organi della PA.

Il RSPP dovrà inoltre inviare all'ODV, con cadenza annuale:

- un prospetto riepilogativo con dati e statistiche sugli infortuni verificatisi
- verbale della riunione periodica sulla sicurezza
- piano annuale delle verifiche da svolgere